

Pubblicato il 19/11/2024

N. 20551/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02273/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2273 del 2020,
proposto da:

Distrib Nomentana S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Delli
Santi, Alessandro Falasca, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Guidonia Montecelio, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica prot. n. G00228 emesso in data 14.1.2020 dalla Regione Lazio - Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica ed urbanistica - Autorizzazioni paesaggistiche e valutazione ambientale strategica;
- del Parere negativo della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale, prot. n. 34.19.07/86.116/2007, del 23.09.2019;
- di ogni altro atto o provvedimento antecedente, conseguente, o comunque connesso a quello impugnato, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 novembre 2024, in videoconferenza sulla piattaforma Team, il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale al Ministero della Cultura, alla Regione Lazio ed al Comune di Guidonia Montecelio (Rm) nonché depositato il 16.3.2020, la società ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale per l'annullamento, previa sospensione cautelare:

- del provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica prot. n. G00228 emesso in data 14.1.2020 dalla Regione Lazio - Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica ed urbanistica - Autorizzazioni paesaggistiche e valutazione ambientale strategica;
- del Parere negativo della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale, prot. n. 34.19.07/86.116/2007, del 23.09.2019;
- di ogni altro atto o provvedimento antecedente, conseguente, o comunque connesso a quello impugnato, ancorché non conosciuto.

2. Con l'odierna iniziativa processuale, la società ricorrente avversa il diniego di autorizzazione paesaggistica, adottato dalla Regione Lazio a seguito del summenzionato parere paesaggistico, reso dalla competente Soprintendenza, ai sensi dell'art.146 D.Lgs.n.42/04, in merito alla richiesta di rilascio del permesso di costruire di cui al prot. (comunale) n. 95404 del 25.10.2018.

L'intervento richiesto prevede la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti e correlata attività commerciale per media struttura di vendita munita di area parcheggio.

Nel dettaglio, il progetto della società prevede l'utilizzo di superfici utili per mq 2.999,33 (suddivise tra struttura commerciale, locali vendita oli, impianto di distribuzione carburanti, bar) e superfici di parcheggi per mq 8.570 (interrati e fuori terra).

Il presente ricorso è connesso, oggettivamente e soggettivamente, con quello iscritto al rg. 2019/14701, deciso con sentenza n. 20511/2024 del 19.11.2024, afferente al parere soprintendentizio, atto presupposto e vincolante rispetto all'autorizzazione paesaggistica, da rilasciare a cura della Regione.

3. Il gravame veniva affidato ai motivi di seguito prospettati e come meglio articolati nel ricorso introduttivo:

- (primo motivo) violazione e falsa applicazione dell'art.18, co.1, lett. b-ter) e c) della legge regionale n.24/98, che consente, agli interventi in questione, di beneficiare della deroga alla disciplina paesaggistica. La Soprintendenza avrebbe erroneamente ritenuto applicabile la lett. b-ter, che a sua volta contempla la previa adozione di un atto generale a cura del Ministero, giammai adottato. Inoltre, l'intervento rispetta i parametri previsti dalle Nta del Prg del Comune di Guidonia, anche per gli indici di edificazione, nonché le previsioni recate dall'art.11-bis, comma 3, della L.R. n 8 del 2001 in materia di localizzazione di impianti di carburante;
- (secondo motivo) violazione dell'art.10 bis L.n.241/90, giacchè, nel preavviso di rigetto inoltrato dalla Soprintendenza, non era contenuta l'argomentazione afferente alla presunta

impossibilità di fruire della deroga di cui all'art.18, co.1, lett. b-ter) della legge regionale n.24/98;

– (terzo motivo) la p.a. non avrebbe considerato che l'art.18, co.1, lett. c) della l.r. n.24/98 legittima la deroga alle previsioni dei Piani paesaggistici (Ptp e Ptp) e in ogni caso esternando profili di incompatibilità con i valori paesaggistici in modo stereotipato e generico;

– (quarto motivo) si contesta l'irragionevolezza del gravato parere, nella misura in cui, illegittimamente, la Soprintendenza dubiterebbe della compatibilità urbanistica del progetto, profilo che l'ente non può valutare nell'ambito dei pareri paesaggistici, come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza;

(quinto motivo) si deduce, inter alia, l'illogicità del parere soprintendentizio, sotto altro profilo, rinvenuta nelle circostanze addotte dalla Regione nella nota interlocutoria prot n.849089 del 23 ottobre 2019, inviata alla Soprintendenza in riscontro al parere negativo prot. n. 34.19.07/86.116/2007 del 30.9.2019.

4. Questo Tribunale, con ordinanza n.4218/2020, pubblicata il 10.6.2020, respingeva la domanda cautelare, rilevando l'infondatezza del fumus.

5. Seguiva, a cura delle parti, il deposito di ampia documentazione e di articolate memorie difensive, anche in replica.

6. All'udienza smaltimento del giorno 8 novembre 2024 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

7. Il ricorso è infondato.

La società ricorrente ripropone, nella presente impugnativa, le doglianze prospettate avverso il parere soprintendentizio,

invalidanti (in tesi) in via derivata anche il successivo diniego adottato dalla Regione. Tale diniego, infatti, non viene gravato per vizi propri, ma unicamente per vizi dell'atto presupposto (parere negativo della Soprintendenza), vincolante per la Regione Lazio ai sensi dell'art.146, co.5 D.Lgs.n.42/2004.

Avendo il Collegio respinto il ricorso rg 2019/14701 su detto parere, con sentenza n.20511/2024, va respinto, per logica coerenza, anche il presente ricorso, diretto (in via principale) nei confronti dell'atto provvedimentale successivo. Sussistono pertanto i presupposti per adottare una pronuncia in forma semplificata, ai sensi dell'art.74 cpa, con rinvio alla surrichiamata pronuncia per l'esame delle censure prospettate dalla ricorrente nei confronti del parere della Soprintendenza, con particolare riguardo alla natura plurimotivata dello stesso ed alle argomentazioni, congruamente esternate dall'organo di tutela, circa l'incompatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici.

8. In conclusione, il ricorso va respinto, in quanto infondato.

Le spese di giudizio seguono l'ordinario criterio della soccombenza della parte ricorrente nei confronti del Ministero delle Cultura e della Regione Lazio, per essere liquidate come indicato in dispositivo, mentre l'addebito deve omettersi nei confronti del Comune di Guidonia Montecelio, non costituito in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna altresì la parte ricorrente al pagamento, in favore del Ministero della Cultura e della Regione Lazio, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, da suddividere in ragione della metà ciascuno. Nulla nei confronti del Comune di Guidonia Montecelio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2024, in videoconferenza sulla piattaforma Team, con l'intervento dei magistrati:

Roberta Cicchese, Presidente

Francesca Mariani, Primo Referendario

Igor Nobile, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Igor Nobile

IL PRESIDENTE

Roberta Cicchese

IL SEGRETARIO